FEDERAZIONE ITALIANA VELA
STATUTO

nel testo con modifiche approvato dall'Assemblea Nazionale tenutasi a Napoli il 16 aprile 2011

TITOLO I = COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 1 - Costituzione

1 - La Federazione Italiana Vela, di seguito FIV, fondata a Genova in data 13 aprile 1927 con la denominazione di Reale Federazione Italiana Vela, è costituita dalle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, dagli altri enti e organismi sportivi, ivi compresi i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, tutti di seguito denominati Affiliati, che senza fini di lucro svolgono e praticano in Italia l'attività velica e in particolare lo Sport della Vela e che abbiano ottenuto l'affiliazione ad essa, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti emanati o adottati dalla Federazione.

2 - La FIV è retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di democrazia interna e sul principio di libera partecipazione all'attività velica e sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

3 - La FIV, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI, cui è federata, è associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, ed è l'unico organismo riconosciuto dal CONI per disciplinare l'attività della vela in Italia.

4 - La FIV è apartitica, apolitica e aconfessionale.

Art. 2 -Scopi ed attività

1 - La FIV ha lo scopo di promuovere, propagandare, organizzare e disciplinare l'attività velica e in particolare lo Sport della Vela in tutte le sue forme, compresa l'attività windsurfing, kitesurfing e paralimpica. Le discipline velico-sportive praticate sono quelle dello Sport della Vela, definite ufficialmente e riconosciute dalla International Sailing Federation - ISAF.

2 - La FIV non persegue fini di lucro ed è disciplinata dal D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dai principi fondamentali contenuti nello Statuto del CONI. E' altresì obbligata a reinvestire nelle attività istituzionali eventuali utili o avanzi di gestione, con divieto di qualsiasi forma di distribuzione anche indiretta; in caso di scioglimento dovrà

devolvere il proprio patrimonio al CONI, che rappresenta l'Ente di riferimento istituzionale per la pratica sportiva.

3 - Essa è l'Autorità nazionale per lo Sport della Vela; è affiliata all'ISAF - International Sailing Federation - della quale riconosce, accetta e applica lo Statuto e i regolamenti in quanto in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI; (ne) è dalla stessa ufficialmente riconosciuta quale unica rappresentante per l'Italia in campo nazionale e internazionale per lo svolgimento dell'attività velica. E'altresì affiliata all'EUROSAF - European Sailing Federation - quale unica ufficiale rappresentante per l'Italia. E', altresì, riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Ente di riferimento per lo sviluppo della cultura nautica (art. 52 D. Lgs. n. 171/2005) e Centro di istruzione per la nautica (art. 1 D.M. 25.2.2009).

4 - La FIV recepisce le direttive emanate dal CIO, dal CONI e dalle organizzazioni internazionali alle quali è affiliata.

5 - Sono di esclusiva competenza della FIV l'attività velica dilettantistica e quella professionistica, nonché la formazione e l'abilitazione dei Tecnici, degli Stazzatori, degli Ufficiali di Regata e degli Organizzatori delle manifestazioni veliche. L'attività dilettantistica è disciplinata dalla FIV seguendo i principi della Carta Olimpica; l'attività professionistica, nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, sarà introdotta, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale del CONI, in presenza di una notevole rilevanza economica, ove tale attività venga ammessa e disciplinata da apposita regolamentazione dell'ISAF, adottata dalla FIV ed approvata dal CONI.

6 - La FIV svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, dell'ISAF e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI.

7 - La FIV svolge la sua attività sportiva nel rispetto della tutela della salute dei propri tesserati e applicando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del CONI.

8 - La FIV, nell'ambito dei propri fini istituzionali, svolge altresì le seguenti attività:
- gestione e promozione di corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento nell'attività velica, nel diporto nautico e nelle attività connesse;
- orientamento, formazione, qualificazione e aggiornamento nelle attività veliche dei docenti di ogni ordine e grado e dei formatori, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali;
- promozione, gestione e costruzione d'impianti e attrezzature velico-sportive;
- informazione ed editoria in tutte le forme tecniche con esclusione della stampa di quotidiani.

Art. 3 -Durata e Sede

1 - La durata della FIV è illimitata.

2 - La sede legale della FIV è in Genova.

TITOLO II = SOGGETTI

CAPO I – Affiliati e Tesserati

Art. 4 – Affiliati

1 - Sono "Affiliati" le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede sportiva o base nautica nel territorio della Repubblica Italiana, che praticano attività velica senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione, conformi al Regolamento allo Statuto, sono state accolte dal Consiglio Federale. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e Associazioni Sportive avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale della FIV.

2 - Per il loro riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI gli Statuti degli Affiliati, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIV. In particolare gli statuti devono prevedere l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuire durante la vita dell'Affiliato, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, nonché, per le società di capitali, l'obbligo del totale rivestimento degli utili nell'attività sportiva.
I Gruppi Sportivi Militari, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, nonché gli Istituti Scolastici, pubblici e paritari, di ogni ordine e grado, compresi i Centri Sportivi Universitari, possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti anche in deroga al presente Statuto. Gli statuti dovranno essere ispirati all'esercizio con lealtà sportiva dell'attività sociale e al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dell'attività velica e in particolare dello Sport della Vela. Dovranno inoltre essere salvaguardati i diritti dei tesserati, aventi diritto di voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee Federali e negli organismi direttivi.

3 - Per poter essere affiliata una Società o Associazione Sportiva Dilettantistica, oltre ai requisiti previsti dall'art. 90 comma 18 lett. e) della legge 289/2002 come modificato con legge 128/2004, deve possedere i seguenti requisiti minimi:
- possedere idonee attrezzature societarie e in particolare: idonea sede sociale e base nautica;
- per le associazioni sportive dilettantistiche avere un numero di associati non inferiore a venti (requisito non richiesto per le società sportive dilettantistiche);
- possedere mezzi nautici di proprietà diretta o di Soci tali da consentire lo svolgimento di attività velica sportiva e/o agonistica, didattica, diportistica e amatoriale.

4 - Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto dovrà essere depositato presso la Segreteria Federale, unitamente alla documentazione necessaria a testimoniare il possesso dei requisiti richiesti. Lo Statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ovvero, per delega della stessa, dal Consiglio Federale. Ogni eventuale variazione dello Statuto dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'organo che lo ha approvato.

5 - Il Consiglio Federale, per approvare lo Statuto degli Affiliati, accerta il rispetto dei requisiti e ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto della FIV e ai principi informatori emanati dal Consiglio Federale. In caso di difformità il Consiglio Federale lo rinvia alla Società o Associazione Sportiva entro il termine di 90 giorni dal deposito presso la Segreteria Federale indicando le modifiche da apportare e formulando eventuali suggerimenti. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intenderà approvato. Entro uguale termine la Società o Associazione Sportiva interessata dovrà far

pervenire alla Segreteria Federale lo Statuto modificato come richiesto; in difetto lo Statuto si intenderà definitivamente respinto.

6 - Sono equiparati agli Affiliati e hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale, in quanto praticano attività velica nello spirito e secondo i principi dell'art. 5 e perseguono scopi in armonia con quelli propri della FIV, la "Lega Navale Italiana - Presidenza Nazionale", lo "Sport Velico Marina Militare", i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI e con la FIV, nonché l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

7 - La FIV, pur interessandosi all'attività velica degli Affiliati, non interviene nelle questioni di ordine interno delle stesse.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Affiliati

1 - Gli Affiliati:
a) promuovono e propagandano l'attività velica e in particolare lo Sport della Vela;
b) hanno diritto di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
c) hanno diritto di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIV e dal CONI;
d) sono tenuti ad osservare e far osservare ai propri tesserati FIV lo Statuto e i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dai suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza;
e) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali;
f) partecipano all'attività velica nazionale e internazionale nel rispetto delle norme federali;
g) sono tenuti a mettere a disposizione della FIV gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali e federali;
h) organizzano manifestazioni veliche secondo le norme federali;
i) sono tenuti a garantire ai propri tesserati la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, per la partecipazione, nei limiti delle proprie possibilità, all'attività sportiva federale.

Art. 6 - Rinnovo dell'affiliazione e cessazione di appartenenza alla FIV

1 - Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione a norma del vigente Regolamento allo Statuto.

2 - Gli Affiliati cessano di appartenere alla FIV:
a) per recesso o scioglimento;
b) per non aver svolto attività velica federale per almeno un anno accertata dal Consiglio Federale;
c) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
d) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per la perdita dei requisiti richiesti;
e) per mancato tesseramento degli organi direttivi;
f) per revoca dell'affiliazione determinata da gravi infrazioni accertate dagli Organi di Giustizia Federale.

3 - Gli Affiliati uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione, quanto verso altri Affiliati e loro soci. I

componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statuale.

Art. 7 - Controversie in materia di Affiliazione e rinnovo dell'Affiliazione.

1 - Avverso la delibera motivata del Consiglio Federale di diniego dell'affiliazione, del rinnovo o della revoca dell'affiliazione é ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI. Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notifica della decisione. La Giunta Nazionale del CONI si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia.

Art. 8 - Tesserati

1 - Sono tenuti a tesserarsi presso la FIV tramite un Affiliato tutti coloro che svolgono attività velica sportiva, nonché:
- i componenti l'Organo Direttivo o Amministrativo degli Affiliati;
- i componenti degli Organi Direttivi Federali centrali e periferici, degli Organi Federali di Giustizia e degli altri Organismi Federali, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e della Segreteria Federale;
- i Tecnici, gli Stazzatori, gli Ufficiali di Regata, i Segretari e i Presidenti delle Associazioni di Classe riconosciute e gli organizzatori delle manifestazioni veliche gestite dagli Affiliati direttamente o indirettamente.

Art. 9 -Diritti e doveri dei Tesserati

1 - I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale, di concorrere alle cariche federali in presenza dei requisiti richiesti e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dalle norme federali.

2 - I Tesserati devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla Federazione e il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

3 - E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4 - Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5 - Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIV.

6 - La FIV riconosce il congedo per maternità alle atlete federali come previsto dall'art. 14 dei Principi CONI fino al compimento del terzo mese dopo il parto.

Art. 10 - Tesseramento, vincolo durata e cessazione

1 - Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno.

2 - Il tesseramento cessa per recesso o per radiazione comminata dagli Organi Federali di Giustizia per la perdita dei requisiti richiesti per la concessione.

3 - Il tesserato che svolge attività sportivo-agonistica è vincolato per un quadriennio con l'Affiliato che gli ha rilasciato la tessera FIV.

4 - I casi di risoluzione del vincolo nel periodo di validità sono stabilite dal Regolamento allo Statuto.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

1 - Gli Affiliati e i singoli Tesserati che tengono un comportamento contrario all'ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale accertato dagli Organi di Giustizia della Federazione, sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Federale e dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

CAPO II - Enti Aggregati

Art. 12 - Classi, Associazioni di Classe e altri Enti riconosciuti

1 - La FIV può concedere formale riconoscimento alle Classi veliche e alle relative Associazioni nazionali, alle Scuole di Vela Autorizzate (SVA), nonché ad altre Associazioni ed Enti senza fini di lucro, tutti di seguito denominati Enti Aggregati, che abbiano scopi sportivi, tecnici, sociali o culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della Federazione.

2 – Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla FIV.

3 - Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare con provvedimento motivato il riconoscimento concesso.

4 - Le modalità, le norme per il riconoscimento, gli obblighi, i fini e le attività degli Enti Aggregati sono definiti nel Regolamento allo Statuto.

5 - Agli Enti Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali nazionali e periferiche.

TITOLO III = ORDINAMENTO

CAPO I - Organizzazione Federale

Art. 13 – Organizzazione della FIV

1 – L'organizzazione federale è composta da:

A) ORGANI CENTRALI:
1) l'Assemblea Nazionale
2) il Presidente della Federazione

3) il Consiglio Federale
4) il Collegio dei Revisori dei Conti
5) il Segretario Generale

B) ORGANI PERIFERICI :
1) l'Assemblea di Zona
2) il Presidente di Zona
3) il Comitato di Zona
4) il Delegato Zonale
5) i Revisori dei Conti Zonali

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:
1) la Corte Federale
2) la Commissione Disciplinare
3) il Giudice Disciplinare Sportivo
4) il Procuratore Federale

D) ORGANISMI ONORARI
1) il Presidente Onorario
2) il Comitato d'Onore

E) ALTRI ORGANISMI FEDERALI
1) LA CONFERENZA TERRITORIALE
2) l'Area Amministrazione, l'Area Sportiva e le Commissioni Permanenti Consultive
3) la Giuria d'Appello
4) gli altri organismi tecnico-sportivi istituiti dal Consiglio Federale

Art. 14 - Soggetti della FIV

A) Sono soggetti della FIV:
1) gli Affiliati
2) i Tesserati
3) gli Enti Aggregati

B) Gli Affiliati sono:
1) le Società Sportive
2) le Associazioni Sportive
3) gli Enti affiliati di diritto

C) I Tesserati sono:
1) i praticanti l'attività velica sportiva a tutti i livelli
2) i Dirigenti federali
3) i Dirigenti sociali
4) gli Ufficiali di Regata (giudici, arbitri, stazzatori)
5) i Tecnici
6) gli Organizzatori delle manifestazioni veliche e comunque tutti i soggetti indicati all'Art. 8

D) Gli Enti Aggregati sono:
1) le Classi veliche e le Associazioni di classe
2) le Scuole di Vela Autorizzate (SVA)

3) altri Enti e Associazioni riconosciuti dal Consiglio federale

CAPO II - Organi Federali

Sezione I - Organi Centrali

Art. 15 - Assemblea Nazionale

1 - L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria, elettiva o non elettiva. Può essere tenuta in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno con un intervallo minimo di un'ora.

2 - L'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria è composta dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto e dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici eletti nel corso delle Assemblee Zonali con le modalità di cui all'art. 36. Si riunisce, in via ordinaria: entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'esame della relazione biennale e dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione.

3 - Hanno diritto di voto in tutte le Assemblee nazionali, sia ordinarie che straordinarie, e in quelle di Zona:
- i rappresentanti degli Affiliati con diritto di voto.

Hanno diritto di voto in tutte le Assemblee nazionali, sia ordinarie che straordinarie, con esclusione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'Art. 17, comma 2:
- i Delegati degli Atleti italiani, maggiorenni e in attività, eletti nelle Assemblee zonali di categoria, considerando come Atleti coloro i quali, in conformità alle leggi vigenti e alla normativa dei competenti Enti nazionali e internazionali, siano tesserati e siano in regola con le disposizioni in vigore relative alla idoneità fisica a praticare lo Sport della Vela;
- i Delegati dei Tecnici, tesserati, eletti nelle Assemblee zonali di categoria, inseriti negli Albi Ufficiali Federali, maggiorenni e in attività, certificata dalla FIV, da un Comitato di Zona e/o da un Affiliato.

4 - Ai soli fini dell'elettorato attivo si intendono "in attività":
- per la categoria atleti, i tesserati che abbiano partecipato, nell'anno sportivo in corso almeno a una regata di livello nazionale o superiore del calendario FIV delle classi da questa riconosciute; qualora l'Assemblea venga tenuta nel primo trimestre dell' anno si prenderà in considerazione l'anno sportivo precedente.
- per la categoria tecnici, i tesserati che risultino esser iscritti negli Albi federali di categoria almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea ed abbiano svolto compiti addestrativi e di formazione tecnica presso la FIV, o presso Scuole di Vela di Affiliati o riconosciute dalla FIV, certificati dalla FIV, da un Comitato di Zona e/o da un Affiliato.

5 - Le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente (fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto) ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la riunione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto. La convocazione deve indicare luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea.
La Segreteria Federale comunica ai Comitati di Zona e agli Affiliati la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale con preavviso non inferiore a settanta giorni.

16 - Assemblea Nazionale Ordinaria

1 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

2 - Gli argomenti proposti dagli aventi diritto saranno inseriti all'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento allo Statuto

3 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, che si tiene dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, elegge con votazioni separate e successive:
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio Federale, composto da sette consiglieri eletti tra i candidati proposti dalle Zone in rappresentanza degli Affiliati, nonché due consiglieri in rappresentanza degli Atleti e un consigliere in rappresentanza dei Tecnici.
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su proposta del Consiglio Federale nomina i Presidenti Onorari e i componenti il Comitato d'Onore.

4 - Provvede, altresì:
- all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo presentati dal nuovo organo di amministrazione federale eletto nell'Assemblea elettiva;
- alla verifica dei bilanci programmatici presentati dal Consiglio federale in scadenza del mandato.

Art. 17 - Assemblea Nazionale Straordinaria

1 - L'Assemblea è convocata obbligatoriamente in sessione straordinaria, come stabilito dai Principi Fondamentali emanati dal CONI, a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale o dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto, o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni, in attività presso gli Affiliati, aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.

2 - L'Assemblea Nazionale Straordinaria è obbligatoriamente convocata a norma dell'art. 28, comma 2, per votare il bilancio d'esercizio, ove il Collegio dei Revisori dei Conti federale abbia espresso parere negativo sullo stesso, oppure nel caso in cui la Giunta Nazionale del CONI non lo abbia approvato.
A tale assemblea partecipano soltanto i rappresentanti degli Affiliati.
Può essere convocata altresì ad iniziativa del Presidente federale.

3 - I compiti spettanti all'Assemblea convocata in sessione Straordinaria sono altresì:
a) l'esame per l'eventuale approvazione delle modifiche statutarie;
b) l'integrazione o il rinnovo degli organi Federali centrali nei casi espressamente previsti dallo Statuto;
c) la deliberazione in merito allo scioglimento della Federazione.

4 - E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

5 - L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art. 18 -Validità delle Assemblee

1 - Le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie non elettive sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2 - Le Assemblee Nazionali elettive e le Assemblee Straordinarie per la modifica dello statuto, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la presenza del 25% degli aventi diritto al voto.

3 - Il Consiglio Federale nomina la Commissione verifica poteri scegliendone i componenti al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche Federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. Analogamente il Comitato di Zona nominerà la commissione verifica poteri per le Assemblee Zonali. La commissione è composta dal Presidente, da almeno due componenti effettivi e due supplenti e dal Segretario, che non ha diritto di voto. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo sopra indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.

4 - L'Assemblea elegge la Commissione di Scrutinio, composta da cinque componenti di cui uno con funzione di Presidente, scegliendone i componenti al di fuori del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche federali elettive. Analoga Commissione di Scrutinio è prevista anche per le Assemblee di Zona.

Art. 19 - Partecipazione alle Assemblee Nazionali Diritto di Voto e ricorsi

1 - Alle Assemblee Nazionali partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, o un loro delegato che sia componente il Consiglio Direttivo regolarmente eletto o l'Organo Amministrativo e tesserato alla FIV.

2 - Alle Assemblee Nazionali partecipano, inoltre, con diritto di voto, i Delegati degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle Assemblee di Zona a norma dell'art. 36.

3 - La partecipazione con diritto di voto nelle Assemblee è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività federale, riconosciuta dalla Federazione medesima che includa almeno due dei seguenti requisiti:

a) attivazione della Scuola Vela con almeno 25 partecipanti tesserati FIV;

b) adesione a progetti di formazione sportiva promozionale o giovanile (Vela Scuola con il MIUR;

c) organizzazione di almeno tre regate veliche di qualsiasi livello iscritte a calendario FIV o, alternativamente, organizzazione di una regata o di un campionato di livello almeno nazionale;

d) almeno tre partecipazioni con propri tesserati (juniores e/o soci) a regate a calendario nazionale o internazionale;
e) partecipazione all'attività Paralimpica.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta a condizione che, alla data di convocazione dell'Assemblea, gli affiliati partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

L'anno di riferimento per il controllo dell'attività svolta coincide con l'ultima stagione sportiva conclusa; qualora l'assemblea venga tenuta nell'ultimo trimestre dell'anno si farà riferimento all'anno in corso.

4 - La morosità derivata dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali.

5 - E'comunque preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione, in corso di esecuzione comminati dagli Organi di Giustizia Federale.

6 - Alle Assemblee possono intervenire, senza diritto di voto, gli Affiliati che ne siano privi, nonché i componenti di tutti gli Organi e Organismi Federali e i candidati alle cariche elettive.

7 - I rappresentanti degli Affiliati per la partecipazione ai lavori delle Assemblee possono delegare i rappresentanti in assemblea di altri Affiliati della medesima Zona di appartenenza.

8 - Ciascun rappresentante di un Affiliato può essere portatore di deleghe di altri Affiliati della stessa Zona nel numero di:

- una, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare sino a 100 Affiliati con diritto di voto;
- due, oltre 100 sino a 200 Affiliati con diritto di voto;
- tre, oltre 200 sino a 500 Affiliati con diritto di voto;
- quattro, oltre 500 sino a 1000 Affiliati con diritto di voto;
- cinque, oltre 1000 sino a 1500 Affiliati con diritto di voto;
- sei, oltre 1500 sino a 2000 Affiliati con diritto di voto.

Il rappresentante di un Affiliato non avente diritto di voto non può essere portatore di delega di altro Affiliato avente diritto di voto.

9 - I Delegati degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di delega. In caso di impedimento è ammessa la partecipazione del primo dei non eletti di ciascuna categoria.

10 - Ai rappresentanti delle società e associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultano tesserati.

11 - Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né direttamente, né per delega, e partecipano senza diritto di voto.

12 - La Segreteria Federale deve accertare in via definitiva il numero degli Affiliati aventi diritto al voto, ai fini della partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché calcolare il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto autorizzati a partecipare alle Assemblee, in modo che i rappresentanti degli Affiliati costituiscano il 70% dei voti complessivi, i Delegati degli Atleti il 20% e quelli dei Tecnici il 10%. Detta ripartizione avrà luogo su base Zonale. Ogni rappresentante di Affiliato e ogni Delegato di Atleti e Tecnici avrà diritto ad un voto.

Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione la Segreteria Federale deve pubblicare sul sito internet federale l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto e il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto autorizzati a partecipare alle Assemblee, al fine di consentire l'eventuale ricorso avverso l'errata o omessa attribuzione di voto, da presentarsi entro dieci giorni al Consiglio Federale.

13 - Funge da Segretario dell'Assemblea Generale il Segretario Generale FIV o altra persona nominata dall'Assemblea.

Art. 20 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale - Ricorsi

1 - L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2 - L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire, anche attraverso strumenti elettronici o telematici:
- per voto segreto;
- per appello nominale;
- per alzata di mano e controprova;
- per acclamazione
- utilizzando un sistema elettronico.

3 - Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche Federali e per argomenti a carattere personale. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea richiedere il voto per appello nominale.

4 - Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

5 - E'ammesso il voto per referendum solo su questioni di carattere organizzativo interno della FIV.

6 - Avverso la validità dell'assemblea è ammesso ricorso da presentarsi entro dieci giorni alla Corte Federale.

Art. 21 - Modifiche allo Statuto

1 - Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio Federale e dagli aventi diritto al voto.

2 - Le proposte formulate dagli aventi diritto al voto devono pervenire al Consiglio Federale almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

3 - L'ordine del giorno dell'Assemblea con il testo delle proposte di modifica dello Statuto deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

4 - Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria costituita come previsto all'art. 18, comma 2 e con deliberazione favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

5 - Le modifiche dello Statuto diventano esecutive il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi.

Art. 22 - Scioglimento della FIV

1 - Per lo scioglimento valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 23 - Elezione del Presidente Federale

1 - Per l'elezione alla carica di Presidente della Federazione può proporre la propria candidatura ogni tesserato, con la procedura stabilita dal successivo art. 60.

2 - Saranno presentati per la votazione nell'Assemblea Nazionale i candidati eletti in almeno tre Zone.

3 - Votano per l'elezione del Presidente i rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto e i Delegati degli Atleti e Tecnici eletti nelle assemblee Zonali.

4 - Viene proclamato Presidente della Federazione il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto uguale numero di voti; risulterà eletto chi ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

.

Art. 24 - Presidente della Federazione

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIV anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e della Assemblea Nazionale, del funzionamento e della gestione della Federazione.

2 -Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

3 - Il Presidente inoltre:

a) - Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

b) - Ha facoltà di concedere la grazia, sentito il Consiglio Federale, nei casi in cui sia stata scontata almeno la metà della pena e a condizione che la sanzione non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia potrà essere concesso decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

c)- Può assumere provvedimenti di estrema urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

5 - In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

6 - Nei casi previsti all'art. 29, comma 4, il Presidente o il Vice Presidente, è tenuto a convocare tempestivamente, per il rinnovo delle cariche vacanti, l'Assemblea Straordinaria che deve tenersi nel termine perentorio di giorni novanta dall'evento che ha determinato la decadenza. In caso di impedimento definitivo del Presidente, provvede il Vice Presidente.

Art. 25 - Elezione del Consiglio Federale

1 - Per l'elezione del Consiglio Federale ogni Zona FIV, con la procedura stabilita all'art. 60, indica quali candidati:
- un tesserato per i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati;
- un tesserato per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti;
- un tesserato per il Consigliere in rappresentanza dei Tecnici.

Le candidature così indicate vanno a costituire tre liste uniche a livello nazionale, separate per categoria e in ordine alfabetico, da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

2 - Alla votazione dei candidati a Consigliere in rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici prendono parte con voto singolo rispettivamente il rappresentante di ogni Affiliato avente diritto di voto, gli Atleti e i Tecnici eletti nell'Assemblea di Zona.
L'Assemblea procede alla votazione in esito alla quale vengono eletti:
a) in rappresentanza degli Affiliati, sette Consiglieri in base ai seguenti criteri:
- i due candidati più votati tra i candidati appartenenti all'area Nord (Zone I, XII, XIII, XIV, XV);
- i due candidati più votati tra i candidati appartenenti all'area Centro (Zone II, IV, X, XI);
- i due candidati più votati tra i candidati appartenenti all'area Sud (Zone III, V, VI, VII, VIII, IX);
- il candidato Consigliere più votato tra tutti i candidati presenti nella lista, che non risulti già eletto tra i sei candidati eletti Consiglieri in rappresentanza delle tre Aree;

b) in rappresentanza degli Atleti i due candidati Consiglieri Atleti più votati;
c) in rappresentanza dei Tecnici il candidato Consigliere Tecnico più votato.

Qualora il numero delle Zone comprese nelle tre Aree Nord, Centro e Sud dovesse mutare, verificandosi le condizioni previste dal presente Statuto per la costituzione di nuove Zone o per la soppressione di Zone esistenti, il numero dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza degli Affiliati rimarrà invariato.

3 - Per i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati possono essere espresse non più di cinque preferenze. Per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e per il Consigliere in rappresentanza dei Tecnici può essere espressa non più di una preferenza.

4 - Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra l'elezione nell'Assemblea di Zona e l'Assemblea Nazionale elettiva, la candidatura espressa da una Zona per i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati venga meno ovvero sia dichiarata invalida, il Presidente della Corte Federale provvederà, almeno sette giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva, all'integrazione con il primo dei non eletti della Zona interessata.

Art. 26 - Consiglio Federale

1 - Il Consiglio Federale è composto:
- dal Presidente della Federazione,
- da sette Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, due Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e un Consigliere in rappresentanza dei Tecnici, eletti con le modalità stabilite dal presente Statuto.

2 - Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano senza diritto di voto: i Presidenti Onorari, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Presidente della Conferenza Territoriale ed il rappresentante dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato dagli stessi congiuntamente designato con rotazione annuale. Possono, altresì, essere presenti, senza diritto di voto e su invito del Presidente Federale, il Medico Federale e i Presidenti delle Commissioni Consultive, che non ricoprono la carica di Consigliere e, in occasione della trattazione di argomenti di specifica competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

3 - Il Consiglio Federale, nella seduta successiva a quella di cui all'art. 27 comma 2, lettera c), che si deve tenere entro trenta giorni dall'avvenuta elezione, elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente e procede alla nomina di tutti gli organismi previsti dall'art. 28 comma 3 lett. l).

Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1 - Il Consiglio Federale è convocato e presieduto dal Presidente; deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

2 – Il Consiglio Federale si riunisce:
a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi componenti;
c) durante lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, una volta resi noti i risultati elettorali e senza necessità di convocazione specifica, per predisporre e approvare i Bilanci Programmatici di cui all'art. 16, comma 4, da sottoporre alla discussione e approvazione dell'Assemblea in corso.

3 - Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

4 - Il voto non è delegabile.

5 - Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale

1 –Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla

vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Avvalendosi della Conferenza Territoriale, delle Commissioni Permanenti Consultive e di quelle temporanee che ritenga di costituire, nonché della Segreteria Federale e delle diverse articolazioni della struttura federale che da quella dipendono, indirizza l'attività nazionale in armonia con l'indirizzo espresso dall'Assemblea Nazionale.

2 - Redige e approva, nei termini stabiliti dai CONI, il bilancio d'esercizio della FIV e lo sottopone alla Giunta Nazionale del CONI per la prescritta approvazione. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti, o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, il bilancio dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea degli Affiliati, convocata nei termini di cui all'art. 17.

3 - In particolare:
a) concorre a realizzare i fini istituzionali;
c) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo rimettendolo alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione;
d) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della Federazione, valutando, se del caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
e) emana le disposizioni di attuazione delle affiliazioni e del tesseramento;
f) esercita il controllo sulle attività dei Comitati di Zona;
g) provvede allo scioglimento dei Comitati di Zona per accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento, constatata impossibilità di funzionamento; in tali casi nomina un Commissario il quale è tenuto a convocare tempestivamente l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi, che deve tenersi nel termine perentorio di giorni novanta dalla delibera di scioglimento;
h) emana i Regolamenti Federali e le eventuali modifiche; gli stessi diventeranno esecutivi solo dopo l'approvazione da parte del CONI se richiesta;
i) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme Federali;
j) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
k) provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale;
l) nomina i Consiglieri Federali Referenti delle Aree dell'organizzazione federale, i Presidenti delle Commissioni permanenti consultive, i Presidenti e i componenti della Giuria d'Appello e degli Organi di Giustizia, il Medico Federale e i componenti di tutti gli altri organismi; nomina, designa e revoca i rappresentanti della Federazione presso Enti e Istituzioni Nazionali e Internazionali operanti nell'ambito dell'attività Velica;
m) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
n) delibera sulle domande di affiliazione e relativi rinnovi, sulle controversie e i ricorsi in materia di tesseramento, sulla tutela sanitaria e assicurativa dei tesserati, sulla prevenzione e repressione del doping, nonché sulla formazione dei Tecnici ed Ufficiali di Regata;
o) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e di tesseramento;
p);
q)indice l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;
r) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Zonali per l'elezione dei candidati alle cariche elettive centrali e dei componenti degli organi elettivi zonali;
s) nomina i Delegati Zonali e dispone, in caso di accertate inadempienze, la loro decadenza dalla nomina;
t) provvede alla nomina di procuratori "ad litem";
u) conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale;

v) può riconoscere autonomia amministrativa ai Comitati di Zona e ne nomina il Revisore dei Conti;
w) approva le modalità di svolgimento dell'attività federale e i calendari;
x) delibera altresì il riconoscimento delle Classi e degli altri Enti di cui all'art. 12;
y) decide i ricorsi avverso l'omessa o errata attribuzione di voto;
z) esamina e approva i programmi e le eventuali variazioni, le normative, i regolamenti e i piani di spesa formulati dalle Commissioni;
aa) nomina, sulla base dei criteri approvati e delle segnalazioni della struttura di competenza, i componenti delle squadre nazionali di tutte le classi da inviare ai Campionati e alle Regate all'estero;
bb) concede l'amnistia e l'indulto, a condizione che la sanzione non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping, come previsto dal Regolamento di Giustizia Federale;
cc) provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente statuto;
dd) delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza, nonché sull'interpretazione dello Statuto e delle altre norme federali e su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale

1 - Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono esser dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

2 - Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prender parte alle une o agli altri.

3 - Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

4 - Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna specificato:
a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente;
b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi altro motivo: decadenza immediata del Consiglio Federale. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Vice Presidente e tenuta nei termini di cui all'art. 24, comma 6;
c) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale opera "in prorogatio" per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, unitamente al Vice Presidente. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente, o in caso di sua dichiarata impossibilità, dal Vice Presidente e tenuta nei termini di cui all'art. 24, comma 6;
d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri presentate nell'arco temporale di sette giorni: decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata dal Presidente e tenuta nei termini di cui all'art. 24,comma 6.

5 - La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Presidente, nonché delle Commissioni permanenti e temporanee, dei Delegati Zonali dei Delegati di Zona

negli Organi territoriali del CONI; restano in carica gli altri Organi e Organismi Federali indicati nell'art. 13.

Art. 30 - Integrazioni del Consiglio Federale

1 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei componenti del Consiglio Federale eletti in rappresentanza degli Affiliati in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo:

A) - per la sostituzione di un Consigliere eletto in rappresentanza di una Area si procederà all'integrazione del Consiglio con la cooptazione del primo dei non eletti tra i candidati dell'Area di competenza, purché questi abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto dell'Area stessa;

A1) - ove ciò non si verifichi, si procederà alla relativa elezione nella prima utile Assemblea Nazionale; a tal fine le Zone dell'area interessata non rappresentate nel Consiglio Federale indicano un nuovo candidato eletto tra i propri tesserati. L'elezione segue la procedura stabilita all'art. 25.

B) - per la sostituzione del Consigliere eletto senza riferimento alle tre Aree territoriali (settimo Consigliere in rappresentanza degli Affiliati) sarà cooptato il primo dei non eletti tra tutti i candidati, che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal candidato eletto con il minor numero di voti ;

B1) - ove ciò non si verifichi, si procederà alla relativa elezione nella prima utile Assemblea Nazionale; a tal fine le Zone non rappresentate nel Consiglio Federale indicano un nuovo candidato eletto tra i propri tesserati. L'elezione segue la procedura stabilita all'art. 25.

Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

2 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti e/o dei Tecnici si procederà all'integrazione con la cooptazione del primo dei non eletti e degli eventuali successivi, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Ove ciò non si verifichi, si procederà alla relativa elezione nella prima Assemblea utile successiva.

3 - I nuovi eletti a norma del presente articolo restano in carica sino al termine del ciclo olimpico in corso.

Art. 31 - Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente eletto d'Assemblea, che lo convoca e lo presiede, , nonché da due revisori effettivi e due supplenti nominati dal CONI comunque in conformità alla normativa vigente; non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3 - Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà al ballottaggio;

.

5 - I componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio Federale.

6 - Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti, ai sensi del punto 15 dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, all'Ordine degli Esperti Contabili e Dottori Commercialisti.

7 - I Revisori dei Conti che senza giustificato motivo non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale decadono dall'incarico.

Art. 32 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

2 - Il Collegio ha il compito di:
a) esercitare la revisione legale;
b) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione, che assumono delibere amministrative;
c) verificare, almeno ogni novanta giorni la regolare tenuta della contabilità della Federazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
d) verificare il bilancio d'esercizio e redigere una relazione al bilancio stesso, nonché esprimere pareri sui bilanci programmatici della Federazione;
e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione per il suo concreto funzionamento.

3 - Il Collegio deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto su un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

4 - I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIV, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione e/o dei Comitati di Zona, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

5 - Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 33 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1 Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.

2 - Per i componenti del Collegio diversi dal Presidente, il CONI provvederà alle nuove nomine.

Sezione II - Organi Periferici

Art. 34 – Organizzazione Zonale

1 - Gli Organi periferici Federali sono costituiti dai Comitati di Zona e rappresentano la FIV sul territorio di propria competenza, allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica della attività velica secondo quanto espressamente previsto nel presente Statuto e nel relativo Regolamento.

2 - La Zona FIV è costituita dagli Affiliati alla Federazione, che hanno sede nell'ambito territoriale della Zona stessa.

3 - L'ambito territoriale della Zona coincide con i confini geografici della rispettiva regione, fatto salvo quanto precisato nell'art. 69 commi 1 e 2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano trova applicazione la delibera del CONI n. 514 del 28/4/1989, relativa alla costituzione di organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite agli organi regionali.

4 - Per l'operatività della Zona e l'istituzione dei relativi Organi è necessaria la presenza di almeno 10 Affiliati aventi diritto di voto con sede nel relativo territorio.

5 - Qualora la Regione, istituita come Zona FIV, perda la condizione per la operatività a seguito della riduzione del numero minimo degli Affiliati aventi diritto di voto, gli Organi della Zona decadono dalla loro carica. Il Consiglio Federale provvederà a nominare in tale caso un Delegato Zonale.

6 - Ai Comitati di Zona potrà essere riconosciuta, dal Consiglio Federale, autonomia amministrativa contabile governata dal Regolamento di Amministrazione.

Art. 35 - Assemblea di Zona

1 - L'Assemblea di Zona è costituita dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto con sede nel territorio di competenza, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici tesserati in attività con i predetti Affiliati quando è convocata per le attribuzioni previste dal successivo art. 36 comma 1 lettere ba e bd. Vi partecipa il Revisore dei Conti di Zona, se nominato dal Consiglio Federale.

2 - Ogni Affiliato, ai fini di cui al comma precedente, elegge tra i propri tesserati aventi diritto di voto Atleti e Tecnici i rappresentanti delle rispettive categorie. Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti dieci voti così suddivisi: sette al legale rappresentante dell'Affiliato, due al rappresentante degli Atleti e uno al rappresentante dei Tecnici.

3 - Per l'elezione dei relativi Delegati per la partecipazione all'Assemblea elettiva nazionale ogni Affiliato indica propri tesserati Atleti e Tecnici con diritto di voto.

4 - L'Assemblea di Zona è indetta per data non successiva al 28 febbraio di ciascun anno dal Comitato di Zona ed è convocata dal Presidente di Zona a mezzo avviso trasmesso per raccomandata postale o con altro mezzo equipollente (fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto) ai fini dell'effettivo ricevimento della convocazione, almeno venti giorni prima della data di effettuazione, a tutti gli aventi diritto di voto della Zona per discutere e deliberare sugli argomenti previsti dal comma 1 lett. a) del successivo art. 36. L'Assemblea di Zona che ha luogo dopo la disputa dei giochi olimpici estivi assume anche carattere elettivo per le candidature alle cariche centrali federali e dovrà essere tenuta almeno 45 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 15, comma 2 e art. 60, comma 1. L'assemblea elettiva alle

cariche di Zona dovrà svolgersi entro quarantacinque giorni dall'elezione delle cariche federali centrali. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata per conoscenza al Presidente Federale.

5 - L'Assemblea Zonale deve essere, altresì, convocata:
a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto;
b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Comitato di Zona.

6 - Alle Assemblee di Zona possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, gli Affiliati che ne sono privi e i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti delle Commissioni Federali appartenenti alla Zona e del Comitato di Zona, il Capo Sezione Zonale degli Ufficiali di Regata, il Direttore di Zona per l'attività sportiva ed eventuali altre persone che il Presidente del Comitato ritenga opportuno invitare. Alle Assemblee Elettive possono altresì partecipare senza diritto di voto i candidati alle cariche elettive.

7 - Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente e i componenti del Comitato di Zona, nonché i componenti degli Organi di Giustizia e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare gli Affiliati, né direttamente né per delega.

8 - Nelle Assemblee di Zona i rappresentanti degli Affiliati possono essere portatori di deleghe di altri Affiliati della stessa Zona, oltre a quella del proprio Affiliato, nei numeri seguenti:
- 1 delega oltre 20 e fino a 50 Affiliati con diritto di voto
- 2 deleghe oltre 50 e fino a 100 Affiliati con diritto di voto
- 3 deleghe oltre 100 e fino a 200 Affiliati con diritto di voto
- 4 deleghe oltre 200 Affiliati con diritto di voto.

I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di deleghe per le votazioni di categoria.

9 - Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alla Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento allo Statuto.

Art. 36 - Attribuzioni delle Assemblee Zonali

1 - L'Assemblea Zonale:
a) nel caso sia stata riconosciuta l'autonomia amministrativa contabile di cui all'art. 34 comma 6, approva il conto preventivo e il conto consuntivo di Zona, che devono essere inviati alla FIV per l'approvazione; diversamente vota la relazione sulla gestione del Comitato di Zona predisposta dal Comitato stesso;
b) se elettiva, con votazioni separate e successive:
ba - elegge i candidati della Zona alle cariche degli Organi centrali della Federazione;
bb - elegge il Presidente di Zona;
bc - elegge gli altri componenti il Comitato;
bd - elegge, con votazione separata a cui partecipano solo i rappresentanti di Atleti e Tecnici, i Delegati di Atleti e Tecnici per la partecipazione alle Assemblee Nazionali Elettive e a quelle Straordinarie di cui all'art. 17, comma 1;
c) delibera, sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

2 - L'Assemblea Zonale, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Zonale, a rieleggere l'intero

organo o singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

Art. 37 - Presidente di Zona

1 - Il Presidente di Zona è eletto dall'Assemblea di Zona con le modalità e secondo le disposizioni del presente Statuto.

2 - Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Zonale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

3 - Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIV.

Art. 38 - Comitato di Zona

1 - Il Comitato di Zona è costituito:
a) dal Presidente;
b) dai componenti eletti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei in relazione al numero degli Affiliati della Zona, ivi comprese quelle senza diritto di voto, e precisamente:
- sino a venti Affiliati: da quattro componenti;
- oltre venti Affiliati: da sei componenti.

2 - Il Comitato è eletto dall'Assemblea di Zona ordinaria elettiva.

3 - Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente e il Segretario; inoltre propone tra i tesserati della Zona la nomina e l'eventuale revoca dei Direttori di Zona per le attività sportive, dei Delegati di Zona presso i Comitati Provinciali CONI, del Capo Sezione Ufficiali di Regata e del Medico di Zona. Tali proposte di nomina e di revoca sono deliberate dal Consiglio Federale.

4 - Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito Zonale di competenza.

5 - Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

6 - Alle riunioni del Comitato di Zona partecipano senza diritto di voto il Direttore di Zona per le attività sportive, il Medico di Zona, il Capo Sezione Ufficiali di Regata, i Consiglieri Federali appartenenti alla Zona, nonché, su invito del Presidente, i componenti delle Commissioni Federali appartenenti alla Zona e, in occasione della trattazione di argomenti di specifica competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

7 - Assiste a tutte le riunioni del Comitato il Revisore dei Conti Zonale se nominato.

Art. 39 - Delegato di Zona nel Comitato Provinciale CONI.

1 - E' proposto dal Comitato di Zona e nominato dal Consiglio Federale a norma dell'Art. 38, comma 3.

2 - Ha compiti di rappresentanza del Comitato di Zona nel Comitato Provinciale CONI.

3 - Svolge le altre mansioni e i compiti che gli sono delegati dal Comitato di Zona.

Art. 40 - Delegato Zonale

1 - E' nominato dal Consiglio Federale nei casi di cui al comma 5 dell'art. 34.

2 - Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito Zonale di competenza, secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Federale.

3 - Svolge le altre mansioni e i compiti che il Consiglio Federale deciderà di demandargli.

4 - Risponde della sua attività direttamente al Consiglio Federale.

Art. 41 - Revisore dei Conti Zonale

1 - Il Revisore dei Conti Zonale, nominato dal Consiglio Federale qualora venga concessa l'autonomia amministrativa a norma dell'art. 34 comma 6 dello Statuto, dura in carica per l'intero decorso del quadriennio olimpico.

2 - Il Revisore dei Conti Zonale non decade dall'incarico in caso di decadenza del Comitato di Zona.

3 - Le competenze e i requisiti del Revisore dei Conti Zonale sono, per quanto compatibili, quelli di cui all'art. 32 dello Statuto FIV.

Sezione III - Organi di Giustizia

Art. 42 – Principi Informatori della Giustizia Federale

1 - La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI. Il Regolamento di Giustizia si conforma ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale CONI e ai principi contenuti nel presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto, ai Principi del diritto processuale, penale, civile e amministrativo dello Stato.

2 - I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e aver conseguito la laurea in materie giuridiche o comunque in possesso di adeguata professionalità. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza con il quadriennio olimpico) ed è rinnovabile, con limitazione a un solo quadriennio per i componenti della Corte Federale. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa. I giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi, se non

sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli Affiliati e con gli altri soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIV.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale e ai componenti dei Collegi Arbitrali. La giustizia sportiva deve essere rapida e, a tal fine, il processo sportivo deve essere limitato al massimo e non può, di norma superare il limite dei trenta giorni, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Va sempre applicato il principio della pubblicità delle udienze.

3 - I principi dell'ordinamento giuridico-sportivo, che ispirano il Regolamento di Giustizia, prevedono:
a) l'obbligo della lealtà dei tesserati;
b) la sanzione degli illeciti sportivi;
c) la proibizione dell'uso di sostanze dopanti.

4 - I principi fondamentali sui quali si fonda la Giustizia Federale sono:
a) diritto alla difesa e al contraddittorio;
b) pubblica udienza;
c) doppio grado di giurisdizione sportiva endo o eso-federale, con sindacato esteso al merito;
d) diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti, anche cautelari;
e) possibilità di ricusazione e di astensione dell'organo giudicante;
f) provvedimenti di clemenza;
g) obbligatorietà dell'arbitrato per le controversie che non rientrano nelle competenze degli Organi Federali;
h) provvisoria esecutorietà delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il Giudice di Appello di sospendere, su istanza di parte in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata;
i) sospensione cautelare;
j) riabilitazione;
l) possibilità di revisione del giudizio.

5 - Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile

6 - La FIV, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

7 - Gli Organi di Giustizia controllano l'applicazione delle norme Federali di giustizia garantendo la celerità dei giudizi e sanzionando ogni forma di comportamento illecito; essi hanno competenza su tutto il territorio Nazionale e sono: il Giudice Disciplinare Sportivo, la Commissione Disciplinare, la Corte Federale e il Procuratore Federale. Tutti gli Organi di Giustizia non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

8 - In materia di Doping devono essere applicate le attribuzioni ed espletati i procedimenti previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

Art. 43 - Giudice Disciplinare Sportivo

1 - L'ufficio del Giudice Disciplinare Sportivo è composto da un titolare e da due sostituti nominati dal Consiglio Federale.

2 - Il Giudice Disciplinare Sportivo è organo monocratico competente per i procedimenti di primo grado a carico dei partecipanti all'attività sportiva concernenti fatti accaduti prima, durante o dopo una regata o comunque connessi con una regata e segnalati dagli Ufficiali di Regata e applica le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Federale.

3 - Delle decisioni e delle motivazioni viene data comunicazione agli interessati, alla Segreteria Federale FIV e alla Procura Federale.

4 - Avverso le decisioni del Giudice Disciplinare Sportivo può essere proposto ricorso alla Corte Federale con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia Federale. Tale facoltà può essere esercitata da chi è colpito dalla sanzione disciplinare e dal Procuratore Federale.

Art. 44 - Commissione Disciplinare

1 - La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Federale. E'validamente costituita con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

2 - La Commissione Disciplinare è competente per i procedimenti di primo grado a carico dei Tesserati e degli Affiliati non inclusi tra quelli di competenza del Giudice Sportivo.

3 - È altresì competente per l'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità stabilite dallo Statuto Federale; le relative decisioni possono essere impugnate dall'interessato con ricorso da proporre alla Corte Federale nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

4 - La Commissione Disciplinare su richiesta del Procuratore Federale può adottare il provvedimento della sospensione cautelare, che non potrà protrarsi per più di sessanta giorni. Il provvedimento può essere revocato o modificato dalla Commissione anche prima del dibattito sulla scorta di elementi acquisiti anche in via sommaria. E' ammesso ricorso alla Corte Federale, con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

5 - Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare può essere proposto ricorso alla Corte Federale con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia Federale. Tale facoltà può essere esercitata da chi è colpito dalla sanzione disciplinare e dal Procuratore Federale.

Art. 45 - Corte Federale

1 - La Corte Federale si compone di un Presidente, di due componenti effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale. E' validamente costituita con la presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

2 - La Corte Federale decide i ricorsi proposti avverso le decisioni del Giudice Disciplinare Sportivo e della Commissione Disciplinare, dandone comunicazione agli interessati, alla Procura Federale e alla Segreteria Federale.

3 – La Corte Federale, quale massimo Organo di Giustizia, è competente per i procedimenti in materia di doping, secondo quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Art. 46 - Sostituzioni nell'ambito degli Organi di Giustizia Federali

In caso di dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di Componente gli Organi di Giustizia Federali, si provvederà all'integrazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 47 - Procuratore Federale

Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti alla Commissione Disciplinare e alla Corte Federale sono attribuite al Procuratore Federale, che è nominato dal Consiglio Federale ed è titolare dell'Ufficio di Procura, del quale fanno parte i suoi eventuali sostituti e collaboratori, nominati anch'essi dal Consiglio Federale.

Art. 48 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Sezione e per tutta la normativa disciplinare e procedurale si fa rinvio al Regolamento di Giustizia Federale.

Sezione IV - Organismi Onorari

Art. 49 - Presidente Onorario

1 – L'Assemblea su proposta del Consiglio Federale può nominare uno o più Presidenti Onorari; tale carica è a vita.

2 – I Presidenti Onorari partecipano all'Assemblea Federale e alle riunioni del Consiglio Federale con funzioni consultive.

Art. 50 - Comitato d'Onore

1 - L'Assemblea Ordinaria può nominare, su proposta del Consiglio Federale, in numero illimitato, i componenti del Comitato d'Onore.

2 - Possono essere chiamati a far parte di tale Comitato quei tesserati FIV, che abbiano acquisito particolari benemerenze nella Vela italiana.
E' membro di diritto del Comitato d'onore il Capo di Stato Maggiore pro-tempore della Marina Militare.

3 - La carica di componente del Comitato d'Onore della FIV è a vita.

4 - Il Comitato d'Onore è un organismo consultivo del Presidente Federale.

Sezione V - Altri Organismi Federali

Art. 51 – Conferenza Territoriale

1 - I Presidenti di Zona costituiscono la Conferenza Territoriale.

2 - La Conferenza Territoriale ha compiti e funzioni propositive in merito all'organizzazione, al funzionamento e alla gestione della Federazione, con particolare riguardo alle attività Zonali.

3 - Per l'esame di argomenti di rilievo, quali l'attività delle classi non olimpiche, il calendario, l'attività promozionale e giovanile, l'attività formativa, le linee di indirizzo del bilancio preventivo e altri eventuali temi

che possano vedere coinvolto il territorio, il Consiglio Federale è tenuto a richiedere alla Conferenza Territoriale il parere preventivo non vincolante.

4 - La Conferenza Territoriale elegge al suo interno il Presidente, dandone notizia alla Segreteria Federale. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Federale a norma dell'art. 26, comma 2.

5 - La Conferenza Territoriale viene convocata dal Presidente della FIV non meno di tre volte all'anno per la discussione, unitamente al Consiglio Federale, di argomenti inerenti le attività indicate al precedente comma 3; deve altresì essere convocata dal Presidente della FIV su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti dei Comitati di Zona, previa comunicazione degli argomenti che si richiede di discutere unitamente al Consiglio Federale.

Art. 52 – Articolazione dell'organizzazione federale centrale

1 – L'organizzazione federale centrale è articolata in due Aree - Amministrazione e Sportiva - oltre a cinque Commissioni Permanenti Consultive, composte da 3 o 5 membri compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Federale.
Referenti delle Aree dell'organizzazione federale sono due Consiglieri Federali nominati dal Consiglio Federale.

2- Le Commissioni Permanenti Consultive sono:
- la Commissione Medica
- la Commissione Antidoping
- la Commissione Affari Giuridici e Carte Federali
- la Commissione Federale Atleti
- la Commissione Gruppi Sportivi Militari

3 - Le funzioni e le articolazioni delle Aree, nonché le funzioni delle Commissioni Permanenti e l'istituzione di Commissioni temporanee per specifici progetti, saranno disciplinate nel Regolamento allo Statuto.
Per la Commissione Medica, la Commissione Antidoping e la Commissione Federale Atleti andranno osservate le disposizioni stabilite rispettivamente dal Regolamento Sanitario, dalle Norme Sportive Antidoping e dal Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Art. 53 - Giuria d'Appello

1 - La Giuria d'Appello è composta da un Presidente e da sei componenti, di cui due supplenti ed è nominata dal Consiglio Federale.

2 - La Giuria d'Appello ha il compito di deliberare sugli appelli avverso le decisioni della Giuria o del Comitato per le Proteste della Regata ai sensi del Regolamento di Regata ISAF e delle norme integrative stabilite dall'Autorità Italiana (FIV).

3 - La Giuria d'Appello è l'organismo competente per l'interpretazione delle regole del Regolamento di Regata ISAF e delle altre normative emanate o adottate dalla FIV per lo svolgimento delle regate.

Art. 54 – Medico Federale

1 - Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale ed è componente di diritto della Commissione Medica.

2 - Il Medico Federale è responsabile del Servizio Medico Sportivo Federale, che attua avvalendosi di collaboratori in funzione delle singole esigenze.

Sezione VI – Segretario Generale e Segreteria Federale

Art. 55 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.I.V. prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
   a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
   b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, ad eccezione di quelli di giustizia;
   c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
   d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione;
   e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
   f) imposta, coordina e controlla tutte le attività amministrative federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
   g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere degli organi federali e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

TITOLO IV = CARICHE E INCARICHI FEDERALI

Art. 56 - Requisiti di eleggibilità

1 - Possono essere eletti o nominati alle cariche o incarichi Federali i cittadini italiani maggiorenni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, ovvero, per gli Atleti e i Tecnici, essere tesserati e in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

d) La qualifica degli Atleti e dei Tecnici in attività, di cui alla precedente lettera a), è stabilita dall'art. 15 comma 4.

2 - Il requisito del tesseramento, di cui alla lettera a) del precedente comma, non è richiesto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi Federali.

3 - E' sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.

4 - E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA

5 - Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIV e le altre Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

6 - La mancanza anche di uno solo dei requisiti o la presenza di una causa ostativa di cui al comma precedente, originaria o sopravvenuta, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7 - Il Presidente Federale, i Consiglieri Federali e i Presidenti di Zona non sono immediatamente rieleggibili dopo due mandati consecutivi.

8 - Per la candidatura alle cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale e di Presidente di Zona è fissato il limite di età al compimento degli anni 70 nell'anno di svolgimento dell'assemblea elettiva.

Art. 57 - Incompatibilità

1 - La carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIV; è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

2 - La carica di Presidente Federale è altresì incompatibile con ogni altra carica di nomina federale e con ogni altra carica sociale elettiva o di nomina nell'ambito della FIV;

non è peraltro incompatibile con le cariche sociali rivestite nell'ambito di società ed associazioni veliche di carattere storico sorte prima dell'istituzione del CONI, i cui risalutati hanno dato particolare lustro al movimento sportivo nazionale e Internazionale.

3 - La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, della Giuria d'Appello e degli Organi di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica elettiva o di nomina federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione Italiana Vela.
La qualifica di Ufficiale di Regata, qualora i soggetti interessati siano in attività di servizio continuativo, è incompatibile con la qualifica di Tecnico; sono fatte salve, peraltro, le eventuali diverse disposizioni della normativa Internazionale.

4 - I poteri di gestione della giustizia sportiva devono essere sempre distinti e separati dai poteri di gestione dell'attività sportiva federale.

5 - Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.

Art. 58 - Durata delle cariche

Le cariche Federali elettive e di nomina hanno durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di elezione o nomina infraquadriennale.

Art. 59 - Decadenza dalle cariche Federali

In difetto di diverse disposizioni, decadono dalla carica di componente di qualsiasi Organo collegiale centrale e periferico della FIV coloro che, salvi giustificati motivi, non prendono parte a tre consecutive riunioni collegiali.

Art. 60 - Modalità delle candidature e delle elezioni alle cariche Federali

1 - Ogni tesserato avente diritto di voto presso l'Affiliato di appartenenza, che intende candidarsi a una carica elettiva Federale Nazionale o Zonale deve darne comunicazione all'Affiliato stesso. Le candidature devono essere formulate per iscritto, con specifica indicazione della carica per la quale viene formulata e con espressa dichiarazione del candidato di accettazione della carica stessa. Le modalità di deposito delle candidature sono inderogabili; i termini per le presentazioni e le accettazioni sono perentori. Per l'elezione alle cariche federali centrali e periferiche nell'Assemblea Nazionale e Zonale è rispettivamente consentita la candidatura ad una sola carica.

2 - I candidati con la dichiarazione di accettazione devono confermare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti. Il Comitato di Zona, il giorno successivo a quello di ricezione delle candidature, pubblica sul sito internet federale la lista di tutte le candidature. Eventuali ricorsi avverso le candidature devono essere proposti entro i quattro giorni successivi alla Corte Federale, che deve emettere la decisione entro i successivi quattro giorni.

3 – Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

4 – Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio. In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

A - Candidature alle cariche nazionali.

1 - Ogni Affiliato che annovera tra i suoi associati aventi diritto di voto Atleti e Tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale elegge a norma dell'art. 36 comma 2, almeno cinquantacinque giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 15, comma 2, un proprio atleta e un proprio tecnico che, insieme al rappresentante dell'Affiliato, rappresenteranno l'Affiliato nelle Assemblee Zonali.

2 - Le candidature alla carica di Presidente Federale vengono trasmesse dagli Affiliati alla Segreteria Federale almeno cinquanta giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 15, comma 2, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dal candidato. In caso di mancanza della dichiarazione, provvederà a richiederla la Segreteria Federale. La Segreteria Federale forma la lista dei candidati alla carica di Presidente della Federazione che hanno accettato la candidatura e la trasmette ai Comitati di Zona almeno quarantacinque giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva di cui all'art. 15, comma 2.

3 - Le candidature alle cariche di Consigliere (in rappresentanza di Affiliati, Atleti e Tecnici) e di Presidente dei Revisore dei Conti vengono trasmesse separatamente dagli Affiliati al competente Comitato di Zona almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea di Zona, convocata per la elezione delle candidature alle cariche centrali Federali.

4 - Tutte le candidature presentate per la votazione devono risultare accettate per iscritto dal candidato interessato prima dell'inizio dell'Assemblea di Zona.

5 - Il Presidente dell'Assemblea di Zona legge le liste dei candidati alle diverse cariche e le sottopone alla votazione dell'Assemblea.

6 - In tale Assemblea non è ammessa delega ad altro Affiliato o ad altro atleta e/o tecnico.

7 - La votazione è segreta. Prima di procedere alle votazioni per i candidati alle cariche Federali, l'Assemblea procederà alle elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici, che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee Nazionali a norma dell'art. 19 comma 2, in numero rispettivamente pari:

- al 20% degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto, per i Delegati degli Atleti;
- al 10% degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto, per i Delegati dei Tecnici.

Gli Atleti e i Tecnici, indicati dagli Affiliati, votano i rispettivi rappresentanti, esprimendo una sola preferenza.

8 - Per la candidatura alla carica di Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono attribuiti:
- ai rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto: sette voti;
- agli Atleti eletti dagli Affiliati della Zona con diritto di voto: due voti;
- ai Tecnici eletti dagli Affiliati della Zona con diritto di voto: un voto.

9 - Per le candidature alla carica di Consigliere in rappresentanza degli Affiliati votano:

- i rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto, con voto singolo, esprimendo una sola preferenza.
- Per le candidature alla cariche di Consigliere in rappresentanza degli Atleti e in rappresentanza dei Tecnici votano rispettivamente:
- gli Atleti eletti dagli Affiliati con voto singolo esprimendo una sola preferenza;
- i Tecnici eletti dagli Affiliati con voto singolo esprimendo una sola preferenza.

10 - Nell'ipotesi di Assemblea per il rinnovo delle cariche prevista all'art. 29, le Assemblee di Zona dovranno essere convocate entro quaranta giorni dal verificarsi dell'evento e svolgersi entro venti giorni dalla convocazione. Le candidature devono essere formulate e accettate con le stesse modalità dell'Assemblea Nazionale elettiva, ma tutti i termini sono ridotti di conseguenza.

11 - L'esito delle votazioni di Zona deve pervenire alla Segreteria Federale FIV entro il secondo giorno successivo all'Assemblea di Zona anche a mezzo fax o posta elettronica.

B - Candidature alle cariche Zonali:

1 - Le candidature alla carica di Presidente e di componente del Comitato di Zona in rappresentanza degli Affiliati, sono trasmesse al Comitato di Zona dagli Affiliati.

2 - Tutte le candidature devono pervenire al competente Comitato di Zona almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea di Zona.

3 – Il Presidente dell'Assemblea legge le liste dei candidati alle diverse cariche di Zona e le sottopone alla votazione dell'Assemblea.

4 - L'Assemblea procede con votazione segreta alla elezione del Presidente di Zona e successivamente, con votazione separata, dei componenti del Comitato.

5 - Votano per l'elezione del Presidente di Zona i rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto, con voto singolo.

6 - Votano per l'elezione dei componenti del Comitato i rappresentanti degli Affiliati della Zona con diritto di voto con voto singolo, esprimendo un numero di preferenze pari ai due terzi del numero dei componenti il Comitato di Zona.

TITOLO V = PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 61 – Patrimonio

1 - Il patrimonio della FIV è costituito da:
a) immobilizzazioni: distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante: distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto;
d) debiti e fondi.

2 - Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 62 - Esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e la gestione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale.

2 - Il Bilancio preventivo, redatto nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali , deliberato dal Consiglio Federale, e il bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio Federale, devono essere trasmessi al CONI, nei termini dallo stesso stabiliti, per la prescritta approvazione.

3 - Il bilancio consuntivo annuale redatto nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.

4 - Ove vengano costituite società strumentali allo svolgimento dei compiti della FIV, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

TITOLO VI = CONTROVERSIE ED ESTINZIONE DELLE PENE

Art. 63 - Arbitrato federale –

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 64 – – Sistema di giustizia e Arbitrato per lo sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VII = NORME GENERALI

Art. 66 - Anno sportivo federale

L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.

Art. 67 - Regolamenti Federali

1 - Il dettaglio dell'organizzazione e delle attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.

2 - I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio Federale. Quando richiesto devono essere sottoposti all'approvazione del CONI.

TITOLO VIII = POTERI DI VIGILANZA

Art. 68 - Poteri di vigilanza e controllo nei confronti delle articolazioni associative diverse dagli Affiliati

1 - Il Consiglio Federale esercita poteri di vigilanza sul corretto funzionamento di tutti gli Enti Aggregati di cui all'Art. 12 del presente Statuto.

2 - Nelle attività delle Associazioni di Classi Veliche riconosciute, in caso di accertate gravi irregolarità o di rilevanti e reiterate violazioni dell'ordinamento sportivo, delle Normative e/o Regolamenti Federali, o nel caso in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni velico-sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità e/o irregolarità di funzionamento, il Consiglio Federale procederà alla nomina di un Commissario ad acta, che adotti gli opportuni provvedimenti urgenti per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle attività e che provveda, senza indugio, ad indire regolari elezioni per il rinnovo degli organi direttivi associativi.

TITOLO IX = NORME TRANSITORIE

Art. 69 - Norma transitoria all'art. 34

1 - Fino a quando non si verificheranno, in tutte le Regioni, le condizioni previste all'art. 34 comma 3 per l'istituzione degli Organi e l'operatività delle Zone, l'organizzazione periferica federale resta suddivisa nelle seguenti Zone che non coincidono tutte con l'ambito territoriale delle singole regioni:

I - Liguria
II - Toscana e Umbria
III - Sardegna
IV - Lazio
V - Campania
VI - Calabria e Basilicata
VII - Sicilia
VIII - Puglia
IX - Abruzzo e Molise
X - Marche
XI - Emilia Romagna
XII - Veneto
XIII - Friuli Venezia Giulia
XIV - Trentino Alto Adige e Lago di Garda
XV - Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

2 - L'ambito territoriale delle Zone di cui al comma 1 coincide con i confini geografici delle regioni incluse nelle diverse Zone, con le seguenti eccezioni:

- Zona Liguria: dal confine di Stato (Ventimiglia) a Punta Mesco;
- Zona Toscana: da Punta Mesco al confine con la Regione Lazio;
- Zona Veneto: non comprende la provincia di Verona inclusa nella Zona Trentino Alto Adige e Lago di Garda;
- Zona Trentino Alto Adige e Lago di Garda: comprende la parte orientale della Regione Lombardia e precisamente la parte della Provincia di Brescia oltre il fiume Chiese, l'intera Provincia di Mantova, i Laghi di Idro e di Garda e la provincia di Verona;
- Zona Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta: non comprende la parte orientale della Regione Lombardia, che è inclusa nella Zona Trentino Alto Adige e Lago di Garda.

3 - Gli Affiliati appartenenti ad una regione inclusa in una Zona comprendente più di una regione potranno, nel primo semestre di ciascun anno, chiedere al Consiglio Federale il riconoscimento dell'operatività della propria Zona, coincidente con una singola regione, a condizione che in ciascuna delle Zone risultanti esistano almeno dieci Affiliati aventi diritto di voto.

Analoghe condizioni e procedure si applicano singolarmente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

4 - L'istituzione dei Comitati delle nuove Zone e l'operatività delle Zone stesse avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della richiesta inoltrata alla FIV.

5 - Ogni Zona, la cui operatività verrà riconosciuta in conformità al comma 3, formulerà le proprie candidature alle cariche Federali, comprese quelle per il Consigliere, per la prima Assemblea Nazionale elettiva successiva alla istituzione della Zona stessa.

Art. 69/bis - Norma transitoria all'art. 42 comma 2

Per il computo dei due mandati quadriennali di cui all'art. 42 comma 2 sarà considerato primo mandato quello successivo alla data dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Art. 69/ter - Norma transitoria all'art. 56 comma 7

Per il computo dei due mandati quadriennali di cui all'art. 56 comma 7 deve considerarsi primo mandato quello in corso alla data dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Art. 69/quater - Norma transitoria all'art. 25

Il nuovo sistema elettorale entrerà in vigore dalla prima assemblea elettiva successiva alla sua approvazione.

Art. 69/quinquies - Norma transitoria all'art. 10 comma 3

La nuova disposizione andrà in vigore dal 1° gennaio 2013.

Art. 70 - Entrata in Vigore

Il presente Statuto entra in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

* * * * *

INDICE

TITOLO I = COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Scopi ed attività
Art. 3 - Durata e Sede

TITOLO II = SOGGETTI
CAPO I - Affiliati e Tesserati

Art. 4 - Affiliati
Art. 5 - Diritti e doveri degli Affiliati
Art. 6 - Rinnovo dell'affiliazione e cessazione di appartenenza alla FIV
Art. 7 - Controversie in materia di Affiliazione e rinnovo Affiliazione.
Art. 8 - Tesserati
Art. 9 - Diritti e doveri dei Tesserati
Art. 10 - Tesseramento, vincolo durata e cessazione
Art. 11 - Sanzioni disciplinari

CAPO II - Enti Aggregati

Art. 12 - Classi, Associazioni di Classe ed altri Enti riconosciuti

TITOLO III = ORDINAMENTO
CAPO I - Organizzazione Federale

Art. 13 - Organizzazione della FIV
Art. 14 - Soggetti della FIV

CAPO II - Organi Federali
Sezione I - Organi Centrali

Art. 15 - Assemblea Nazionale

Art. 16 - Assemblea Nazionale Ordinaria
Art. 17 - Assemblea Nazionale Straordinaria
Art. 18 - Validità delle Assemblee
Art. 19 - Partecipazione alle Assemblee Nazionali, Diritto di Voto e Ricorsi
Art. 20 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale - Ricorsi
Art. 21 - Modifiche allo Statuto
Art. 22 - Scioglimento della FIV
Art. 23 - Elezione del Presidente Federale
Art. 24 - Presidente della Federazione
Art. 25 - Elezione del Consiglio Federale
Art. 26 - Consiglio Federale
Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni
Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale
Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale
Art. 30 - Integrazioni del Consiglio Federale
Art. 31 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 32 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 33 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

Sezione II - Organi Periferici

Art. 34 - Organizzazione Zonale
Art. 35 - Assemblea di Zona
Art. 36 - Attribuzioni delle Assemblee Zonali
Art. 37 - Presidente di Zona
Art. 38 - Comitato di Zona
Art. 39 - Delegato di Zona nel Comitato Provinciale CONI
Art. 40 - Delegato Zonale
Art. 41 - Revisore dei Conti Zonale

Sezione III - Organi di Giustizia

Art. 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale
Art. 43 - Giudice Disciplinare Sportivo
Art. 44 - Commissione Disciplinare
Art. 45 - Corte Federale
Art. 46 - Sostituzioni nell'ambito degli Organi di Giustizia Federali
Art. 47 - Procuratore Federale
Art. 48 - Norma di rinvio

Sezione IV - Organismi Onorari

Art. 49 - Presidente Onorario
Art. 50 - Comitato d'Onore

Sezione V - Altri Organismi Federali

Art. 51 - Conferenza Territoriale
Art. 52 - Aree federali e Commissioni Permanenti Consultive
Art. 53 - Giuria d'Appello
Art. 54 - Medico Federale

Sezione VI - Segreteria Federale

Art. 55 - Segreteria Federale

TITOLO IV = CARICHE E INCARICHI FEDERALI

Art. 56 - Requisiti di eleggibilità
Art. 57 - Incompatibilità

Art. 58 - Durata delle cariche
Art. 59 - Decadenza dalle cariche Federali
Art. 60 - Modalità delle candidature e delle elezioni alle cariche Federali

TITOLO V = PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 61 - Patrimonio
Art. 62 - Esercizio finanziario

TITOLO VI = CONTROVERSIE ED ESTINZIONE DELLE PENE

Art. 63 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
Art. 64 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Art. 65 - Estinzione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari – Riabilitazione

TITOLO VII = NORME GENERALI

Art. 66 - Anno sportivo federale
Art. 67 - Regolamenti Federali

TITOLO VIII = POTERI DI VIGILANZA

Art. 68 - Poteri di vigilanza e controllo nei confronti delle articolazioni associative diverse dagli Affiliati

TITOLO IX = NORME TRANSITORIE

Art. 69 - Norma transitoria all’art. 34
Art. 69 bis - Norma transitoria all’art. 42 comma 2
Art. 69 ter - Norma transitoria all’art. 56 comma 6
Art. 69 quater - Norma transitoria all’art. 25
Art. 69 quinquies - Norma transitoria all'art. 10 comma 3
Art. 70 - Entrata in Vigore